




**VALDERA**  
UNIONE DEI COMUNI



## POLIZIA LOCALE

**Comando Territoriale Pontedera**

Telef. 0587299252 – Fax 0587212423

Al Presidente dell'Unione Valdera  
**SEDE**

Al Sindaco del Comune di  
**PONTERA**

Alla Segretaria Generale dell'Unione Valdera  
**SEDE**

Alla Dirigente del SUAP dell'Unione Valdera  
**SEDE**

e, p.c.

Al Vice Comandante Generale  
Polizia Locale UNIONE VALDERA  
**SEDE**

**Oggetto :** Deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n. 65 del 11/05/2020 – emergenza Covid 19 Pubblici Esercizi – **Approvazione linee di indirizzo.**

In riferimento alla Delibera in oggetto indicata, seppure la stessa riporti un'approvazione di Linee di indirizzo, la decisione di concedere ai Circoli Privati, che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'occupazione di suolo pubblico, **evidenzia un contrasto con le normative nazionali:**

Innanzitutto si denota il contrasto con l'art. 4 del D.M. n. 564/1992 **rubricato Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati**, il quale recita: *“I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno”*. Dottrina maggioritaria e giurisprudenza sono concordi nel ritenere possibile l'effettuazione della suddetta attività in area esterna ai locali, a condizione che, sia un'area privata e **che non sia visibile dall'esterno**, anche in ragione del fatto che la disciplina sulla sorvegliabilità dei locali vieta qualsiasi forma di pubblicità della somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno dei locali stessi.

si evidenzia, altresì, che l'attività di somministrazione nei circoli è da considerarsi **solo attività complementare**, rispetto a quella che è indicata nello statuto dell'associazione ed è

effettuata al solo fine di consentire ai soci di avere la disponibilità di consumare alimenti e bevande, senza doversi allontanare dalla sede sociale; non dovrà in alcun modo rivestire rilievo primario nell'economia dell'associazione e non dovrà assolutamente avere uno scopo di lucro, tanto che, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 235/2001, fra gli obblighi a carico del legale rappresentante del circolo privato, in sede di presentazione della SCIA, vi è quello di dichiarare l'adesione all'art. 111 commi 3, 4bis e 4 quinquies (ora art.148) del TUIR (DPR 917/1986) e cioè che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, e qualora non rispetti le disposizioni di cui all'art. 148 succitato, perde la qualifica di circolo privato e tutti i benefici che ne conseguono.

Si ricorda, inoltre, che i circoli privati hanno l'obbligo di redigere un Conto Economico, dal quale non deve risultare che le maggiori entrate sono costituite dall'incasso proveniente dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande altrimenti essa risulterebbe attività principale, dunque commerciale e ai fini di lucro, facendo perdere all'ente i requisiti di associazione/circolo privato e assumere quelli di un Pubblico Esercizio a tutti gli effetti.

Da ciò ne consegue che negli stessi locali non possono essere svolte due attività contrastanti quali un Pubblico Esercizio e un Circolo Privato, per i quali vengono prescritti criteri di sorvegliabilità diversi e assolutamente opposti. **Quindi non sono giustificate iniziative per incentivare tale attività non economica e che deve risultare assolutamente secondaria ed accessoria**, come, invece, si rende necessario nel caso di imprese commerciali rivolte al pubblico e che non hanno le agevolazioni fiscali riconosciute dal TUIR (D.P.R. 917/86) agli enti di tipo associativo.

Oltre a ciò giova evidenziare che il Decreto "Rilancio" ( D.L. 19.05.2020 nr. 34) all'art. 181, in ordine all'adozione di strumenti finalizzati a promuovere la ripresa delle attività economiche, si riferisce alle attività turistiche e alle imprese **di Pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. n. 287/1991, precisando anche che le stesse sono esonerate dalla data del 1° Maggio 2020 sino alla data del 31 ottobre 2020, dal pagamento della tassa sull'occupazione di suolo pubblico.**

Per quanto sopra evidenziato, si ritiene che la concessione di suolo pubblico per il posizionamento di dehors e/o tavoli e sedie all'esterno dei circoli, **violi palesemente i suddetti principi, facendo venir meno il requisito della sorvegliabilità ai locali di cui al D.M. 564/92.**

Per quanto sopra questo Comando, nell'ipotesi di occupazione di suolo pubblico da parte di circoli privati, procederà alla rilevazione della violazione del succitato art. 4 del D.M. 564/92, chiedendo al SUAP Unione Valdera l'emissione del provvedimento di non prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande secondo i dettami dell'art. 4 c.3 del D.P.R. 235/2001.

Distintamente.



IL COMANDANTE

- Comm. Daniele CAMPANI -